



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 83/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG **72329**, depositato in data 17.03.2020 ad istanza di (omissis), nato (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al presente ricorso, dall'Avv. Claudio Fatta (C.f.: FTTCLD84P10G273E; FAX 0916860090), del Foro di Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria n.23, ove il predetto è elettivamente domiciliato, con richiesta di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al proprio indirizzo PEC claudiofatta@pec.it

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale -I.N.P.S., P.I.V.A. 02121151001, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma 00144 alla Via Ciriaco il Grande n. 21 con indirizzo di pec : ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it;

Visti gli atti e documenti di causa;

All'udienza del 22 gennaio 2024, celebrata con l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega, nessuno è comparso in Aula

FATTO

1. L'odierno ricorrente, si è arruolato il 13.06.1984 nell'Arma dei Carabinieri e in data 12.06.2019, con il grado di Appuntato Scelto, è

	cessato dal servizio con diritto a percepire il trattamento pensionistico	
	calcolato con il c.d. “sistema misto”, giusta provvedimento INPS mod.	
	s.m. 5007 n.CH0942019000404 (iscrizione n.50396751). Poiché l’INPS, ai	
	fini del calcolo del proprio trattamento pensionistico, non aveva	
	applicato l'aliquota stabilita specificatamente per il personale	
	“militare” dall'art.54 del D.P.R. n.1092/1973 bensì quella inferiore	
	stabilita per il personale “civile” dall'art.44 del medesimo T.U., in data	
	14.02.2020 ha formalmente diffidato e messo in mora l’Ente	
	previdenziale affinché provvedesse, sin dall’originaria decorrenza, al	
	ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con la corretta	
	attribuzione, relativamente alla parte di trattamento retributivo	
	relativo all’anzianità maturata fino al 31.12.1995, dell'aliquota del 44%	
	della base pensionabile aumentata di 1.80 per cento ogni anno di	
	servizio utile oltre il ventesimo così come stabilito dall'art.54, commi 1	
	e 2, D.P.R. n.1092/1973, corrispondendo all’istante la differenza tra i	
	ratei maturati e già erogati in misura inferiore e l’importo invece	
	dovuto in base al ricalcolo.	
	L’Ente Previdenziale ha serbato il proprio silenzio in merito alla	
	richiesta di ricalcolo formulata dal ricorrente. Pertanto, presentava il	
	presente ricorso, al fine di rivendicare il proprio diritto al trattamento	
	pensionistico previsto dall’art. 54 d.P.R n. 1092/73. Premetteva di	
	avere maturato complessivi anni 13 e mesi 9 di servizio utile alla data	
	del 31.12.1995 e chiedeva, nel merito, di accertare e dichiarare il diritto	
	del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare	
	con l'attribuzione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo,	
	2	

	dell'aliquota prevista dall'art.54 del D.P.R. n.1092/1973 pari al 44%	
	della base pensionabile, con l'aumento di 1.80% ogni anno di servizio	
	utile oltre il ventesimo. Per l'effetto, chiedeva di condannare l'INPS a	
	procedere alla riliquidazione della pensione, sin dall'originaria	
	decorrenza, in applicazione dell'art.54 D.P.R. n.1092/1973 nonché a	
	corrispondere al ricorrente la differenza tra i ratei maturati e già erogati	
	in misura inferiore e l'importo invece dovuto in base al corretto	
	ricalcolo, oltre aumenti perequativi come per legge e con la	
	rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di	
	ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo. Con vittoria di	
	spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del	
	procuratore antistatario.	
	2. Il GM, all'udienza del 27.09.2023, al fine di verificare il	
	perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti	
	dell'INPS non costituito, rinviava la trattazione all'udienza del 22	
	gennaio 2024.	
	3. Dalla consultazione del sistema GIUDICO, risultava che la notifica	
	era stata regolarmente eseguita in data 06.06.2023, ancorché la predetta	
	notificazione fosse stata acquisita dal sistema solo nel pomeriggio del	
	26.09.2023.	
	4. L'INPS, di cui risulta documentata l'intimazione, non si è costituito	
	in giudizio.	
	5. All'udienza del 22 gennaio 2024, nessuno è comparso in aula.	
	La causa viene trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	3	

	Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'INPS che	
	non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente evocato, come	
	risulta dagli atti.	
	La questione in esame riguarda l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n.	
	1092/1973 al personale militare, titolare di pensione liquidata con il	
	sistema “misto”, ex art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,	
	cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio utili ai fini	
	previdenziali e con un'anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995,	
	inferiore ai 18 anni.	
	Nelle more della definizione del presente giudizio, si sono registrati in	
	materia due interventi delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che	
	con sentenze n. 1/2021/QM e 12/2021/QM hanno stabilito che	
	l'aliquota fissa del 44 per cento della base pensionabile non è	
	applicabile in forma generalizzata, ma soltanto a coloro che - come	
	l'odierno convenuto - pur lasciando il servizio con oltre 20 anni	
	complessivi, vantavano, al 31 dicembre 1995, un'anzianità inferiore ai	
	18 anni. Dal combinato disposto delle singole disposizioni contenute	
	nell'art. 54 e nell'art. 52, le Sezioni Riunite hanno fatto presente che il	
	legislatore, nello stabilire che “La pensione determinata con	
	l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può	
	superare l'80 per cento della base pensionabile” e che l'anzianità utile	
	per conseguire il trattamento di pensione è pari a 40 anni di servizio,	
	ha voluto individuare una scriminante tra il sistema retributivo e il	
	sistema contributivo nella soglia dei diciotto anni maturati al 31	
	dicembre 1995.	

	Con la pronuncia n. 1/2021/QM le Sezioni Riunite hanno stabilito che	
	la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”,	
	in favore del predetto personale militare (che, al 31 dicembre 1995,	
	vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni), va calcolata	
	tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31	
	dicembre 1995.	
	Ai fini dell’individuazione del coefficiente annuale, le Sezioni Riunite	
	hanno ritenuto che l’aliquota del 44 per cento non debba essere	
	rapportata ai 15 o ai 20 anni (con il corrispondente coefficiente del 2,93	
	o del 2,20 per cento), bensì ai 18 anni. Ponendo a denominatore la soglia	
	dei 18 anni meno un giorno (17 anni e 364 gg) e a numeratore la quota	
	del 44 per cento, le Sezioni Riunite hanno ricavato il coefficiente	
	annuale, pari al 2,44 per cento. Per rendere coerenti e logici i regimi	
	pensionistici del personale militare, le stesse Sezioni Riunite con	
	sentenza n. 12/2021/QM hanno esteso detto beneficio anche a coloro	
	che, al 31 dicembre 1995, hanno maturato un’anzianità di servizio	
	inferiore ai 15 anni di servizio.	
	Ne consegue che l’unico coefficiente applicabile al personale militare,	
	cessato con anzianità di servizio inferiore, alla data del 31 dicembre	
	1995, ai 18 anni, è quello del 2,44 per cento, posto che, per effetto della	
	data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, non assume più alcun	
	peso la distinzione under/over 15 anni.	
	Pertanto, al militare odierno ricorrente, che vanta alla data del	
	31.12.1995, un’anzianità contributiva di 13 anni e 9 mesi deve	
	riconoscersi sulla quota di pensione retributiva il diritto alla	
	5	

	rideterminazione del trattamento tramite applicazione del coefficiente	
	di rendimento annuo del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino	
	al 31.12.1995.	
	Conclusivamente, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla	
	riliquidazione, sin dalla decorrenza, della pensione in godimento con	
	applicazione dell'aliquota annua del 2,44% di cui all'art. 54 d.p.r. n.	
	1092/1973, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, nei termini	
	espressi dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, con	
	condanna della parte resistente al pagamento delle somme dovute per	
	effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione	
	monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso	
	che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in	
	detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior	
	danno da svalutazione; quest'ultima deve calcolarsi ex art. 150 disp.	
	att. c.p.c. sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da	
	applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al	
	soddisfo (Sez. Riun., sent, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; art. 167,	
	comma 3 c.g.c.).	
	Assorbita ogni altra questione.	
	In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia,	
	composte solo a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica, si	
	dispone la compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	6	

